

Circolare N. 120 Prot. DEM2A-1268 del 24/05/2001

emessa da: Ministero dei trasporti e della navigazione (1993-2001)

Titolo/Oggetto

Sistema informativo del demanio marittimo ' S.I.D. ' Centro Operativo Nazionale ' C.O.N. ' Delega di funzioni amministrative conferite alle regioni ' Articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 ' Legge 15 marzo 1997, n.59 ' Articoli 104 e 105 del decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998 (c.d. pacchetto Bassanini).

testo

Si fa seguito alla circolare n°117 in data 13 marzo 2001 con la quale codesti Comuni sono stati informati della possibilità di consultare il S.I.D. (Sistema Informativo Demanio marittimo) gratuitamente presso ogni Capitaneria di porto oppure presso il C.O.N. (Centro operativo nazionale) avente sede presso questa Unità di gestione.

Si informa che la regione Toscana, nello spirito della necessaria collaborazione tra amministrazioni che comunque saranno coinvolte nella gestione del demanio marittimo, ha indetto una riunione a Cecina dei rappresentanti (sia politici che amministrativi) dei 35 comuni costieri dalla regione stessa alla quale ha aderito il Direttore di questa Unità di gestione.

Alla riunione, svoltasi il 26 marzo 2001, hanno presenziato il Direttore marittimo di Livorno e i Comandanti delle Capitanerie di porto della regione Toscana.

La riunione ha fornito l'opportunità per meglio esplicitare i limiti e la portata della delega delle funzioni amministrative di cui trattasi.

In proposito si allega copia della nota n° DEM2A 0482/A.2/47 in data 26 febbraio 2001 ricognitiva delle norme attraverso le quali è stata concretizzata la delega in parola. (allegato 1)

Alcuni interventi dei partecipanti hanno poi dato l'occasione per approfondire alcune specifiche tematiche che di seguito si ritiene di sintetizzare.

SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO

Preme innanzitutto sottolineare, ancora una volta, la centralità del S.I.D. ai fini di un coordinamento, condiviso ed efficace esercizio delle funzioni amministrative di competenza, rispettivamente, dello Stato e degli enti delegati.

E' appena il caso di ricordare che l'art. 104, comma 1, lett. qq, del d.lgs n° 112/98 (come modificato dall'art. 11 del d.lgs n°443/99) mantiene allo Stato le funzioni relative al "sistema informativo del demanio marittimo", la cui gestione è regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n°282/97.

Tale funzione comporta il necessario costante aggiornamento dei dati-base amministrativi e cartografici la cui linfa vitale è costituita dai dati che saranno originati dalle regioni o dai comuni che eserciteranno la funzione amministrativa nonchè da parte di questa Unità di gestione per la parte attinente ai dati riconducibili agli aspetti dominicali.

Si partecipa anche che il 21 dicembre del decorso anno 2000 è stato stipulato un protocollo d'intesa con il Ministro delle finanze secondo il quale, in aderenza alle indicazioni formulate dall'A.I.P.A. (Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione) il S.I.D. costituirà lo strumento comune per l'aggiornamento e l'interscambio dei dati afferenti il demanio marittimo, con particolare attenzione a quelli catastali, avvalendosi proprio delle funzionalità del S.I.D. secondo il modello del c.d. "catasto-comuni". Tale sistema di interscambio e quindi di aggiornamento dei dati consentirà anche, in linea con le previsioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, di evitare eventuali duplicazioni e/o sovrapposizioni di sistemi informativi.

A tal fine, di concerto con l'Amministrazione finanziaria, sono stati integrati nel modello di domanda D1 tutti gli elementi sia amministrativi che cartografici necessari per raggiungere la suddetta finalità.

L'acquisizione della domanda con l'utilizzazione del suddetto modello, mentre da un lato consentirà di allineare all'attualità i data-base esistenti, dall'altro consentirà di allineare all'attualità i data-base esistenti, dall'altro consentirà a chi sarà chiamato alla gestione di procedere ai rinnovi delle concessioni semplicemente chiedendo ai titolari delle concessioni in scadenza se le condizioni per cui essa fu rilasciata permangono oppure se vi sono modificazioni. Nel primo caso potrà procedersi semplicemente al rinnovo del titolo concessorio senza ulteriori formalità essendo l'amministrazione concedente in possesso di tutti gli elementi necessari. Nel secondo caso dovrà invece procedersi alle necessarie valutazioni dell'amministrazione stessa che acquisirà, in tal caso, i nuovi elementi sia amministrativi che cartografici.

Concretamente il modello Domanda D1 – che è già stato predisposto per essere indirizzato, a seconda dei casi, alla regione, al comune o alla capitaneria di porto – è disponibile, unitamente alla guida per la compilazione, sia in formato cartaceo che su presupposto magnetico presso questo C.O.N. oppure presso le capitanerie di porto dove opera

attualmente qualificato personale del consorzio CO.G.I., appositamente ivi dislocato per fornire ogni possibile supporto a codeste amministrazioni, ai tecnici ed ai singoli cittadini per la compilazione del citato modello. Tale breve il modello sarà disponibile anche su sito Internet di questo Ministero. Nelle more si trasmette si trasmette un floppy disk contenente il citato modello domanda D1 e la relativa guida per la compilazione.

Per poter ricevere correttamente i dati necessari, sarà attualmente indispensabile che l'aspirante concessionario richieda alla capitaneria di porto, che provvederà attraverso il citato operatore, lo stralcio cartografico sul quale sarà riportato il rilievo e localizzata la zona richiesta in concessione e che dovrà essere allegato alla domanda di concessione.

Si precisa che la cartografica contenuta nel S.I.D. è stata realizzata in conformità alle specifiche catastali ed è stata valicata dal Ministero delle finanze; a seguito dell'espletamento della procedura di "pubblicazione" essa è divenuta la cartografia catastale ufficiale.

CANONI

E' stato chiesto di precisare in misura chiara ed maniera in equivoca a che compete la determinazione del canone al quale assoggettare una concessione demaniale marittima.

In proposito si rileva che l'atto con il quale si determina il canone –utilizzando le misure unitarie indicate nel D.M. 5 agosto 1998 n°342, attuativo dell'art. 03 comma 1 introdotto nel D.M. 5 ottobre 1993 n° 400 della legge di conversione 4 dicembre 1993 n° 494 – è atto endoprocedimentale al rilascio della concessione e come tale rientra tra le funzioni amministrative delegate.

In proposito corre l'obbligo di evidenziare che il S.I.D. consentirà entro il breve arco temporale di qualche mese, attraverso un software appositamente sviluppato, di procedere al calcolo automatico dei canoni utilizzando, quali parametri, i dati amministrativi e cartografici che l'aspirante concessionario dovrà fornire utilizzando l'apposito modello di domanda normalizzato, denominato "mod. D1".

Nelle more della disponibilità del software di cui sopra il canone dovrà essere calcolato manualmente utilizzando le tabelle che riportano le misure unitarie annue per le diverse tipologie concessorie attualizzate al 2001 allegata alla circolare n° 112 in data 25 gennaio 2001 che si unisce in copia (allegato 2).

Tali misure unitarie non si applicano alle concessioni rilasciate a seguito delle rilasciate a seguito delle procedure concorsuali espletate ai sensi dell'articolo 37 del codice della navigazione, fino alla scadenza del primo titolo concessorio.

Esse costituiscono invece i parametri di base per l'espletamento della licitazione privata.

Di seguito si forniscono alcuni elementi per la corretta determinazione dei canoni e si allega copia della circolare n. 113 del 25 gennaio 2001 unitamente al decreto dirigenziale 22 novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2000 al Registro n. 02- foglio n. 205 relativo all'aggiornamento delle misure unitarie per l'anno 2001 (allegato 3).

La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere, considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani compreso quello di copertura se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna.

Ai fini del presente regolamento le aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano volumetria utilizzabile o praticabile, sono considerate zone scoperte.

Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A B ed E, della allegata tabella "Tipologia delle opere", mentre si considerano di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalla lettera C, D, F e G.

Superficie occupata virtualmente

Per le concessioni per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri che seguono, salva l'applicazione delle misure minime.

a) Cavi e cavidotti interrati/poggiati nel/sul demanio marittimo: Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato/poggiato, avente larghezza pari a quella del cavo/cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro.

b) Cavi e cavidotti interrati/poggiati nel/sul fondo del mare: Quella definita dall'ingombro del diametro del cavo o del cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, etc...).

c) Tubi e condotte interrate/poggiate nel/sul demanio marittimo: Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato/poggiato, avente larghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro.

d) Tubi e condotte interrate/poggiate nel/sul fondo del mare: Quella definita dall'ingombro del diametro del tubo o della condotta e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, etc...).

e) Elettrodotti cavi aerei e fasci di cavi aerei: Quella definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro.

f) Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione: Quella definita dalla superficie del cerchio avente per raggio quello del cerchio che circonda il poligono di base del palo, maggiorato di metri 0,50.

g) Gavitelli singoli: Quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o nella catena utilizzati per l'ormeggio.

h) Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazioni o indicazioni: Quella definita dalla proiezione al suolo maggiorata di metri 1 per ogni lato.

Utilizzazioni effettive inferiori all'anno

Il presupposto per l'applicazione dell'articolo 03, comma 4 introdotto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, è l'obbligo per il concessionario di rimuovere al termine del periodo di utilizzazione, ogni struttura realizzata o utilizzata.

Ne discende che la citata norma non può trovare applicazione qualora la concessione comporti la realizzazione di impianti, manufatti o opere che non possono qualificarsi "non fisse e completamente amovibili" mentre è applicabile nei casi di utilizzazione di pertinenze demaniali marittime.

Qualora sia richiesto di utilizzare effettivamente la concessione per un tempo inferiore all'anno, il relativo periodo deve essere specificamente indicato nel titolo concessorio.

Il periodo di utilizzazione si deve intendere quello durante il quale il concessionario occupa il bene oggetto della concessione e quindi deve comprendere anche il tempo necessario per la messa in opera e la rimozione delle strutture e la rimessa in pristino delle aree.

In ordine alla applicazione della misura minima del canone – secondo il principio espresso dalla Corte dei conti e indicato nella circolare n. 103 dell'8 agosto 2000 – come previsto dall'articolo 9 del D.L. 19 luglio 1989, dall'articolo 3 del D.L. 15 novembre 1995 e nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2 del D.M. 5 agosto 1998, n. 342 (ove ne ricorrano i presupposti) si precisa che gli importi rispettivamente di lire 530.100 e 318.000 indicati nel citato decreto dirigenziale 22 novembre 2000, costituiscono il "limite minimo" invalicabile verso il basso, quale corrispettivo per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo, delle pertinenze demaniali marittime e del mare territoriale, anche in presenza di fattispecie concessorie riconducibili all'applicazione del canone ricognitorio ex articolo 39 del codice della navigazione e articolo 37 del relativo regolamento di esecuzione.

Pertanto la procedura corretta per la determinazione del canone in presenza di tali fattispecie è la seguente:

1. Individuazione della misura del canone annuo attraverso l'applicazione (vedi tabelle allegata alla circolare n.112 del 25 gennaio 2001) degli importi annui unitari – aggiornati al 2001 ai sensi dell'articolo 04 della legge n.494/1993 – secondo i parametri indicati per le diverse tipologie concessorie nel D.L. 19 luglio 1989, D.L. 15 novembre 1995, D.M. n.342 del 5 agosto 1998 e D.M. n. 343 del 30 luglio 1998;

2. Commisurazione – in dodicesimi – dell'importo di cui al precedente punto 1. al periodo di effettiva utilizzazione della concessione. Qualora l'importo di cui al punto 2. dovesse risultare inferiore a lire 530.100 o a lire 318.000, saranno applicate tali misure minime aggiornate all'anno 2001, sulle quali operare, per gli anni successivi, gli aggiornamenti di legge.

Decorrenza dei pagamenti

La prima rata del canone, da versare prima della consegna della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.

Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.

L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

Aggiornamenti annuali – adeguamenti – modifiche

Le misure unitarie dei canoni sono aggiornate – per valere dal 1° gennaio dell'anno successivo – con decreto del ministero dei trasporti e della navigazione, in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'Istat – Istituto Nazionale di statistica – per i “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” e per i “prezzi alla produzione dei prodotti industriali”. I criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del ministero dei trasporti e della navigazione.

RIDUZIONI (Quanto segue vale soltanto per le concessioni turistico-ricreative).

Nei casi in cui il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento ovvero tale diritto sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi e regolamenti, il canone annuo è ridotto del quaranta per cento.

Qualora il concessionario consente l'accesso gratuito all'arenile, nei casi in cui esso sia raggiungibile agevolmente solo attraversando l'area in concessione e/o offre gratuitamente i servizi generali, il canone annuo è ridotto, per l'anno 2001, secondo le misure unitarie annue riportate nell'allegata “Tabella delle riduzioni”.

Per le concessioni rilasciate a società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali ovvero ad enti o associazioni sia pubblici che privati, a libera partecipazione, che perseguono finalità di pubblico interesse, alle quali non è applicabile il canone ricognitorio di cui agli articoli 39 del codice della navigazione e articolo 37 del relativo regolamento di esecuzione, il canone ridotto del cinquanta per cento rispetto al canone normale, fatta salva l'applicazione delle misure minime. Nei casi di applicazione del canone ricognitorio a concessioni a concessioni aventi finalità turistiche e ricreative, esso è pari ad un decimo di quello indicato nella “Tabella delle riduzioni”.

Modalità di applicazione

Le riduzioni previste nei casi in cui il concessionario assuma l'obbligo e sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione marittima, ovvero di impianti, manufatti od opere di tipologia A, B, ed E realizzati sul demanio marittimo o nel mare territoriale, il canone annuo è ridotto fino al cinquanta per cento. Le riduzioni sono determinate con decreto del ministero dei trasporti e della navigazione, sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dall'autorità concedente, sentiti gli uffici periferici dell'agenzia del demanio, per il numero di anni e per le percentuali stabiliti.

Durante la costruzione degli impianti, manufatti ed opere e per un periodo massimo di tre anni dalla data di consegna delle consegne delle zone demaniali marittime e del mare territoriale concessi e sempre che non vi sia utilizzazione lucrativa, il canone annuo è ridotto del cinquanta per cento. Durante tale periodo il canone ridotto è aggiornato con le medesime modalità previste in via generale.

Analoga riduzione fino al cinquanta per cento è accordata nei casi di revoca parziale sia per fatti dell'amministrazione che per cause naturali.

Qualora l'utilizzazione dei beni demaniali marittimi o del mare territoriale oggetto della concessione, risulti ridotta per effetto di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità, il canone annuo è ridotto fino al cinquanta per cento. Anche in questo caso le riduzioni sono determinate con decreto del ministero dei trasporti e della navigazione, sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dall'autorità concedente, sentiti gli uffici periferici dell'agenzia del demanio, per il numero di anni e per le percentuali stabiliti.

Nessuna riduzione è prevista per le concessioni relative alla pesca ed acquicoltura nonché per quelle relative alla cantieristica. Per gli altri usi (produttivo/industriale/commerciale – tutela ambientale – diporto nautico e varie) comunque diversi da quello turistico ricreativo, le riduzioni sono desumibili dall'articolo 2, commi 2 e 3, nonché dagli articoli 4 e 5 del D.l. 19 luglio 1989, pubblicato nella G.U. n. 21 dicembre 1989.

CANONI RICOGNITORI

Sono canoni ricognitori quelli fissati per il mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2 del codice della navigazione. Il termine “provento” indicato nell'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, definisce una componente positiva di reddito di una attività assimilabile a quella di imprenditore come definito dall'articolo 2082 del codice civile.

Nei casi in cui debba applicarsi tale canone per concessioni diverse da quelle turistiche e ricreative, esso è pari ad un decimo di quello normale se si tratta di zone del demanio marittimo ed un cinquantesimo se si tratta di zone del mare territoriale.

INDENNIZZI

Determinazione e riscossione

Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle normali misure unitarie, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

Gli indennizzi sono determinati dall'autorità concedente e riscossi, secondo le procedure vigenti in materia, dagli uffici finanziari competenti.

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Fermi restando i compiti di polizia giudiziaria per i reati commessi sul demanio marittimo che competono alle forze di polizia, si ritiene di precisare quali ed a chi competono gli atti susseguenti alla rilevazione di utilizzazioni del demanio marittimo non conformi alle norme; in pratica a che compete l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 54, pur nel richiamo al medesimo effettuato dall'art. 55.

L'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, chiaramente afferma che la delega di funzioni (compresa nel termine "conferimento" – vedi art. 1, comma 1 legge 15 marzo 1997, n° 59) di cui trattasi comprende le attività di polizia amministrativa in quanto connessa all'esercizio delle funzioni conferite.

Ne discende che ogni qualvolta una utilizzazione del demanio marittimo sia difforme da quella ammessa dalla concessione, l'emanazione dei provvedimenti in autotutela competeranno agli enti delegati come pure nei casi in cui utilizzazioni non autorizzate incidano comunque negativamente sull'uso programmati del demanio marittimo.

Di contro, non essendo oggetto di delega, competeranno all'autorità marittima i provvedimenti in autotutela quando gli eventuali abusi incidano sui limiti del demanio marittimo oppure abbiano comportato o possano comportare la realizzazione, da parte di non concessionari, di impianti, manufatti ed opere, ed in ogni caso in cui sia ravvisabile un pregiudizio all'integrità della proprietà statale.

Appare, data la delicatezza della materia, che soprattutto nei primi tempi le autorità regionali o comunali e le autorità marittime operino di intesa al fine di evitare la duplicazione di procedimenti oppure, peggio, che nel convincimento che il procedimento sanzionatorio sia adottato dall'altro soggetto, l'abuso rimanga impunito.

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Nel corso della riunione è poi emersa la opportunità – considerata la delicatezza della questione e per evitare comportamenti difformi per lo svolgimento dello stesso procedimento amministrativo connesso in particolare al rilascio o al rinnovo di concessioni – di avere, da parte di questa unità di gestione, delle linee guida.

Con lo spirito di collaborazione che deve informare l'azione di amministrazioni pubbliche, si ritiene si sintetizzare di seguito la procedura, conforme alle norme del codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e di altre leggi connesse quali la legge n° 494 del 4 dicembre 1993 nonché la legge 15 marzo 1997, n° 59 (c.d. Bassanini) e il decreto legislativo n° 112 del 31 marzo 1998.

E' appena il caso di specificare che la procedura di seguito dettagliata, non essendo codificata in alcun provvedimento normativo o regolamento, costituisce un contributo di questo Ministero al fine di uno spedito e omogeneo esercizio delle funzioni delegate, fondato sull'esperienza storica degli Uffici dell'Amministrazione marittima, sia centrale che periferica. Si tratta inoltre in altre parole di linee guida dettate sulla base dell'esperienza di questi uffici in ordine all'applicazione della normativa vigente.

LINEE GUIDA

Le linee guida si riferiscono alle procedure amministrative per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo così come individuati dall'articolo 28 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; alle concessioni di zone del mare territoriale ai sensi dell'articolo 524 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione nonché alle pertinenze del demanio marittimo di cui all'articolo 29 del codice della navigazione.

1. Presentazione della domanda

Chiunque intende occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni, deve presentare domanda alla regione ovvero, nel caso che le funzioni siano state subdelegate, ai comuni competenti per territorio. Nei casi in cui la domanda riguarda i porti o le aree del demanio marittimo individuate, fino alla revisione del medesimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995 attuativo dall'articolo 59 del citato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la domanda deve essere inoltrata alla competente capitaneria di porto.

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modello D1 che potrà essere modificato o adeguato con successivo provvedimento del ministero dei trasporti e della navigazione. Il rilievo planimetrico dovrà essere presentato su supporto magnetico e cartaceo con le modalità previste per la gestione del sistema informativo del demanio marittimo di cui all'articolo 104, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come integrato dall'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, utilizzando la cartografia catastale e gli archivi del sistema informativo del demanio marittimo. L'istanza non può essere attualmente prodotta sul solo supporto magnetico in quanto non è a tutt'oggi disponibile la procedura per la firma elettronica.

2. Pubblicazione

Il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione per estratto nell'albo Pretorio del comune e degli uffici marittimi interessati, conformemente alle disposizioni della legge n. 340 del 24 novembre 2000.

L'ordine di pubblicazione della domanda indica i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione e l'invito a tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare, entro un termine che si può ritenere congruo se non inferiori a quindici giorni né superiore a trenta, le osservazioni che credano opportune e che le amministrazioni partecipanti al procedimento hanno l'obbligo di valutare, dandone conto nel provvedimento finale.

Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e sono a loro volta pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle osservazioni e non riaprono i termini per la presentazione di ulteriori domande concorrenti.

3. Istruttoria

Esperita la pubblicazione, la domanda, completa degli allegati, è sottoposta, unitamente alle eventuali osservazioni e domande concorrenti, all'esame della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'articolo 9 della legge n. 340 del 2000, promossa dal responsabile del procedimento nei termini e nei modi indicati dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 come modificato dall'articolo 11 della legge n. 340 del 2000, alla quale sono chiamati a partecipare:

- a) la regione, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico e pianificatorio nonché per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ove non delegata agli enti locali;
- b) il comune, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio;
- c) la circoscrizione doganale, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
- d) l'ufficio del genio civile regionale, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere;
- e) l'Amministrazione finanziaria e quella marittima, per gli aspetti dominicali;
- f) l'azienda sanitaria locale qualora sia previsto dalla legge;
- g) il comando provinciale dei vigili del fuoco ove sussistano profili di sicurezza antincendio;
- h) soprintendenza o altro soggetto competente nel caso di aree sottoposte a vincoli culturali, archeologici, paesaggistici o di

altra natura;

i) autorità militare nei casi di aree soggette a tali vincoli;

j) altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici;

Nei casi in cui la coesione riguardi beni di pertinenza demaniale marittima ovvero preveda la realizzazione di impianti, manufatti ed opere di cui alle lettere A, B ed E dell'allegata tabella "Tipologia delle opere", come definite nel S.I.D. – Sistema Informativo Demanio marittimo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, il parere delle amministrazioni di cui alla precedente lettera e), è obbligatorio.

La conferenza di servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda.

Nel caso di domande concorrenti per l'assentimento di una nuova concessione, è data preferenza a quella che soddisfi maggiormente, in via combinata, l'esigenza di tutela del paesaggio e dell'ambiente e gli interessi pubblici connessi alla valorizzazione turistica ed economica della regione nel rispetto delle linee guida sulla redazione del piano di utilizzo degli arenili adottate dalle regioni d'intesa con l'autorità marittima. Qualora non ricorrano tali ragioni di preferenza la concessione è rilasciata, a seguito di licitazione privata, a chi offre il canone annuo maggiore.

La conferenza di servizi si svolge nei modi e nei termini indicati dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 come modificati dalla legge n. 340 del 2000.

Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

4. Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime

I piani di cui all'articolo 6 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono approvati dalle regioni d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

I piani sono predisposti dai Comuni sulla base dei criteri indicati dalle regioni, tenendo conto, in ogni caso, delle concessioni già rilasciate ed in corso di validità.

In attesa dell'approvazione dei piani possono essere rilasciate soltanto concessioni in ampliamento, suppletive di quelle già esistenti, per i necessari adeguamenti e modifiche strutturali nonché per ottemperare ad eventuali prescrizioni dettate da altre leggi o regolamenti sia statali che regionali.

5. Rilascio e rinnovo- cauzione

Le concessioni che comportano la realizzazione di impianti, manufatti ed opere come definite nelle lettere A, B ed E della citata tabella "Tipologia delle opere", sono rilasciate con atto formale. Quelle che comportano la realizzazione di impianti, manufatti ed opere come definite nelle lettere C, D, F, e G della stessa tabella oppure che non prevedono la realizzazione di impianti, manufatti ed opere, sono rilasciate con licenza.

Nel caso di concessione rilasciata con atto formale, l'immissione nel possesso del bene da parte del concessionario risulta da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

Nel caso di concessione rilasciata con licenza non è richiesta alcuna ulteriore formalità di immissione nel possesso.

Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione mediante cauzione da prestare in numerario, intitolati di Stato o garantiti dallo Stato, mediante polizza assicurativa fidejussoria bancaria, per l'ammontare, comunque non inferiore a due annualità del canone, che sarà determinato nel titolo concessorio.

Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria 8S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B.), la cauzione è prestata in via generale attraverso una unica polizza assicurativa fidejussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.

La cauzione è contestata in favore dello Stato, titolare dei beni demaniali marittimi, e delle regioni, delegate ad esercitarvi le funzioni amministrative, o dei comuni nei casi in cui questi ultimi siano stati subdelegati dalle regioni.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001), le concessioni, indipendentemente dalla natura e dal tipo di impianti previsti, hanno durata di anni sei. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il potere di revoca di cui al successivo punto 7.

Alla luce di tale norma di legge anche a fronte di richieste di concessioni per periodi diversi, non può che rilasciarsi una concessione per sei anni. Resta salva la facoltà di rinuncia comunque prevista nel diritto positivo.

6. Strutture precarie all'interno dell'area in concessione

Nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, gli impianti, i manufatti, le opere e le strutture di svago, di abbellimento o necessari per la loro concreta migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti – con particolare riguardo ai disabili – quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purchè poggiati e non fissati al suolo, possono essere collocati sul demanio marittimo previa semplice comunicazione all'autorità concedente.

Nelle zone di mare territoriale comprese nella concessione possono essere altresì collocati, con le medesime procedure, impianti manufatti ed opere temporaneamente ancorati, privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente possono essere effettuate, all'interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale in concessione, riallocazioni di impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture mobili comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità.

7. Revoca della concessione

La concessione è revocabile in tutto o in parte esclusivamente per sopravvenute e imprescindibili ragioni di preminente interesse pubblico.

Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca.

La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali, la concessione si estingue.

In caso di revoca, gli impianti, i manufatti e le opere realizzati sono acquisiti allo Stato ed il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine

di scadenza precedentemente fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

8. Decadenza della concessione

L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

- a) Per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati, per fatto del concessionario;
- b) Per non uso continuato durante il periodo fissato nell'atto di concessione o per cattivo uso;
- c) Per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo della concessione;
- d) Per omesso pagamento del canone;
- e) Per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) Per inadempienze degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali.

Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

9. Subingresso nella concessione

In concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

Quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione all'autorità concedente.

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario sui beni demaniali o nel mare territoriale non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

In entrambi i casi, sul piano procedurale, l'istruttoria dovrà essere limitata – in aderenza anche ai principi introdotti dall'art. 1 della legge 241/90 – all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo con l'esclusione anche nel ricorso alla pubblicazione della domanda trattandosi di atto di disponibilità del concessionario sottoposto a semplice autorizzazione.

Quanto sopra, vieppiù, ove si faccia riferimento all'attuale vigente normativa che prevede la possibilità per il concessionario di farsi sostituire per la gestione della concessione senza dover ricorrere all'istituto del subingresso come si vedrà più avanti.

In tutti i casi in cui la concessione comporta la realizzazione o il mantenimento di impianti, manufatti ed opere di cui alle lettere A, B ed E della citata tabella "Tipologia delle opere", ai fini dell'autorizzazione al subingresso deve essere acquisito il parere obbligatorio dell'autorità marittima.

10. Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione.

Il concessionario, previa autorizzazione dell'autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione o parte di esse ai sensi dell'articolo 45 bis del codice della navigazione come modificato, per ultimo, dall'articolo 10, comma due della legge 16 marzo 2001, n. 88.

ORDINANZE BALNEARI

E' stata posta la domanda circa la regolamentazione delle attività turistiche sul demanio marittimo in vista dell'imminente inizio della stagione balneare. E' stato cioè chiesto di conoscere se compete tuttora al Comandante del corpo Capo del circondario l'emanazione della consueta ordinanza annuale cosiddetta "balneare".

In proposito occorre distinguere da un lato, le funzioni di salvaguardi della sicurezza in mare dei bagnanti ed in genere della sicurezza che deve essere garantita ogni qual volta attività di varia natura, e che possono o meno interferire tra loro, si svolgono sul demanio marittimo e dall'altro quelle che invece attengono precipuamente allo svolgimento delle attività che sono riconducibili alla ratio dell'art. 59 del D.P.R. 616 del 1977 che il Legislatore ha inquadrato nel titolo IV Sviluppo economico della citata norma, da raggiungere anche attraverso il potenziamento del turismo e dell'industria alberghiera.

A titolo indicativo e non esaustivo continueranno ad essere disciplinate con ordinanza del Comandante del porto Capo del circondario l'apprestamento dei sistemi di sicurezza da porre in essere sia da parte dei concessionari demaniali marittimi – che da parte di codesti stessi Comuni per le spiagge libere – tipo imbarcazioni di salvataggio, attrezzature per il primo soccorso, assistenti bagnanti, segnalazione delle acque sicure, disciplina dello sci nautico ed in genere tutte quelle attività che possono ricondursi ai citati aspetti.

Rientrerà invece, sempre a titolo indicativo e non esaustivo, nella competenza della autorità delegata la disciplina di ciò che si riferisce più propriamente all'attività turistica quali l'indicazione, ove ritenuto opportuno, del periodo di inizio e di fine della stagione balneare oppure dell'orario di esercizio degli stabilimenti balneari, la regolamentazione delle attività ludiche, di intrattenimento, etc....

Si conferma, infine, la disponibilità di questa Unità di gestione a fornire ogni utile elemento che dovesse essere ritenuto utile per l'espletamento delle funzioni delegate sia attraverso la Segreteria operativa del C.O.N. che anche attraverso riunioni del tipo di quelle organizzate dalla regione Toscana.

Il Direttore

F.to Dott. Massimo Provinciali

N.B. Per la visualizzazione del testo completo con le relative tabelle e degli allegati, aprire la Circolare n.120 dalla finestra "Allegati" (v.sopra).